

Codice A1813C

D.D. 1 luglio 2025, n. 1264

R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Riqualificazione dell'ecosistema fluviale del torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco, CUP B14G24000000002. Bando regionale per la selezione ed il finanziamento nell'anno 2024 dei progetti di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR n.20-7733 del 20 novem..



ATTO DD 1264/A1813C/2025

DEL 01/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Riqualificazione dell'ecosistema fluviale del torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco, CUP B14G24000000002. Bando regionale per la selezione ed il finanziamento nell'anno 2024 dei progetti di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR n.20-7733 del 20 novembre 2023. Richiesta di concessione di pertinenze idrauliche su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Sangone nei comuni di Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco. Fascicolo TO/OC/7104 Richiedente: Città di Rivalta di Torino Partita IVA/Codice Fiscale 01864440019 (Codice Soggetto n. 12494)

VISTI:

- la richiesta di verifica della disponibilità delle aree demaniali da inserire nel progetto di riqualificazione del torrente Sangone pervenuta con nota prot. n. 14714 in data 07/04/2025 dallo Studio Anselmo associati, mandatario dell'incarico della progettazione.
- la nota prot. n. 15535 in data 11/04/2025 con cui questo Settore comunicava la disponibilità delle aree per l'intervento in oggetto.
- la richiesta di autorizzazione idraulica pervenuta con nota prot. n. 15289 in data 10/04/2025 dal Città di Rivalta di Torino per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino - Orbassano – Beinasco CUP: B14G24000000002".
- la documentazione tecnica allegata all'istanza e redatta dallo Studio Anselmo associati, mandatario dell'incarico della progettazione.

CONSIDERATO CHE:

- In data 19.03.2024 Rep.rio n. 2851/III è stato sottoscritto l'accordo ex art. 15 L.241/1990 tra il Città di Rivalta di Torino e i Comuni di Orbassano e Beinasco per la partecipazione in forma associata al bando in oggetto, con il quale la Città di Rivalta di Torino ha assunto il ruolo di

Capofila ed è stato individuato come Responsabile Unico del Progetto l'arch. Rosanna Bergese ex art. 15 D. Leg.vo 36/2023.

- La Regione Piemonte, con la D.D. 839/A1604C del 31.10.2024 ha approvato la graduatoria dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. 20 - 7733 del 20.11.2023 e del bando pubblico approvato con D.D. n. 949/A1604C del 05.12.2023.

- In esito al procedimento di selezione, il progetto "Riqualificazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino - Orbassano – Beinasco CUP: B14G24000000002" presentato dal Città di Rivalta di Torino è risultato ammesso a finanziamento per un importo rideterminato d'ufficio pari a Euro 295.373,44.

- Con la D.D. n. 772 del 20.11.2024 è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento di interesse sovracomunale, come richiesto dalla Regione Piemonte ed in particolare dalla Commissione Giudicatrice, che prescrive nei propri verbali di stralciare la voce non ammissibile ai sensi del bando per Euro 3.792,26 oltre IVA relativa al misuratore di livello previsto per l'intervento di Rivalta di Torino.

- L'intervento finanziato deve essere concluso e rendicontato alla Regione Piemonte – Settore Tutela delle Acque entro il 30 novembre 2025. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza del contributo.

- Il progetto nasce dalla volontà delle amministrazioni di Rivalta di Torino, Orbassano e Beinasco di effettuare, in comune, interventi di riqualificazione fluviale (KTM 6) sul Torrente Sangone in tre ambiti principali: il primo tra il ponte di Via Luigi Einaudi e gli Orti urbani comunali di Rivalta di Torino, il secondo in Orbassano in prossimità del confine comunale con Beinasco e il terzo in Beinasco a monte dell'abitato di Borgaretto. Un territorio che negli ultimi 20 anni è stato fortemente trasformato assecondando esigenze di sicurezza idraulica, fruizione dolce, attenzione all'ambiente. Sarà, inoltre, realizzato un intervento per l'installazione di dispositivi atti alla teletrasmissione delle misure di portata relative ai volumi prelevati dalla derivazione idrica del Canale Bonaudo in carico al Comune di Rivalta in territorio di Villarbasse, ma sempre sul Torrente Sangone (KTM 8).

- Gli obiettivi previsti sono l'aumento e il miglioramento della naturalità della fascia di pertinenza della fascia fluviale di competenza del Torrente Sangone nei tre comuni che partecipano alla richiesta del Bando.

Premesso che:

- la Città di Rivalta di Torino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto con D.G.C. n.111 del 07/05/2024.

- il Comune di Beinasco ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto con D.G.C. n.56 del 08/05/2024.

- il Comune di Orbassano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto con D.G.C. n.65 del 09/05/2024.

Considerato che:

- nel territorio della Città di Rivalta (in sponda sinistra Fogli nn. 15, 21, 41; in sponda destra Fogli nn. 15, 41) gli interventi previsti sono:

il rinverdimento di 290 m di pennelli in massi ciclopici, la realizzazione 504 m di fascinate vive, la messa a dimora di 55 piante forestali in contenitore, l'eradicazione di una superficie di 1836 m di specie alloctone invasive, la realizzazione di 8 siti per erpetofauna, la gestione selvicolturale di 2568 m, un misuratore di portata;

- nel territorio del Comune di Orbassano (in sponda sinistra Foglio n. 25, in sponda destra Fogli nn. 9, 24) gli interventi previsti sono:

Il rinverdimento di 282 m di scogliera in massi ciclopici, il rinverdimento di 133 m di pennelli in massi ciclopici, la realizzazione 358 m di fascinale vive, la messa a dimora di 284 piante forestali in contenitore, l'eradicazione di una superficie di 36 m² di specie alloctone invasive, la realizzazione di 3 siti per erpetofauna, la gestione selvicolturale di 7266 m

- nel comune di Beinasco (in sponda destra Foglio n. 13) gli interventi previsti sono:

la messa a dimora di 213 piante forestali in contenitore, intervento di gestione selvicolturale,

l'eradicazione di una superficie di 345 m di specie alloctone invasive e la loro sostituzione con un impianto, forestale di specie autoctone oltre alla riforestazione di una superficie di 645 m (sito B2), la riforestazione e sistemazione di 1724 m di scarpata completamente denudata (sito B1), gestione selvicolturale per una superficie totale di 2660 m

- La raggiungibilità dei siti è garantita dall'esistenza di accessi in alveo, i quali devono essere semplicemente resi transitabili e che non è necessaria la realizzazione di piste di transito, ma solo interventi di taglio di alcuni esemplari arborei e arbustivi per permettere il passaggio dei mezzi o interventi riconducibili a semplici piste di esbosco.

Dato atto che

- ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento n.10/R/2022 i Comuni sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria;
- ai sensi dell'art.11 comma 4 del Regolamento n.10/R/2022 i Comuni sono esonerati dal versamento della cauzione;
- la concessione in argomento è assimilabile alle concessioni di pertinenza idrauliche rilasciate agli enti locali di cui all'articolo 1 del d.lgs.267/2000 per interventi di ripristino, riqualificazione e recupero ambientale finanziati dalla Regione, così come disposto dall'art. 29 comma 3 del Regolamento n.10/R/2022, pertanto il canone annuo è equiparato al minimo ricognitorio, attualmente pari a € 218,00;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone ai sensi dell'art. 24 del regolamento.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione TO OC 7104 riguardante superfici demaniali lungo il torrente Sangone nei comuni di in Città di Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco per anni 5, con scadenza al 31/12/2030 sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

L'importo di Euro 109,00 (euro centonove/00) dovuto a titolo di rateo canone demaniale dell'anno in corso, verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, (Codice soggetto n. 12494)

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di Euro 109,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal Comune Città di Rivalta di Torino a titolo di rateo canone demaniale dell'anno in corso, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la D.D. n. 2700/A1801B/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;

Alla Città di Rivalta di Torino verranno inviati gli avvisi di pagamento contenenti un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento delle transazioni, che saranno uniche e non frazionate.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

di rilasciare l'autorizzazione idraulica e concedere alla Città di Rivalta di Torino, con sede in Via Balma, 5 - 10040 - Rivalta di Torino (TO), CF/P.IVA 01864440019 l'occupazione di superfici demaniali per anni 5, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'ecosistema fluviale del torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco, CUP B14G24000000002, per una superficie complessiva di intervento pari a 10,22 ettari, di cui 1,25 ettari destinati alla gestione forestale, così come individuate negli elaborati progettuali allegati all'istanza di concessione demaniale TO/OC/7104, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata e subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore.
3. Al termine dei lavori le sponde e le aree demaniali interessate dall'intervento dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime

idraulico del corso d'acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'area di intervento al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
10. il taglio della vegetazione dovrà interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sia oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
11. è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
12. è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisori, all'interno delle aree interessate dalla piena riferita al tempo di ritorno duecentennale del corso d'acqua;
13. è fatto assoluto divieto di:
 - asportare materiale inerte di qualunque natura dall'alveo;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
14. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
15. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto

almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

16. in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere culturale;
17. la sola rimozione delle cataste di legname fluitato e accumulato in alveo in corrispondenza delle aree indicate nella relazione forestale e nella relativa integrazione è da considerarsi manutenzione idraulica. Per questo motivo la rimozione può essere eseguita anche al di fuori del periodo previsto per il taglio selvicolturale.
18. l'intervento viene autorizzato ai soli fini idraulici. Il richiedente dovrà presentare la pertinente autorizzazione forestale per il taglio boschivo.

Di prendere atto che i comuni e le loro forme associative, ai sensi dell'art.11 comma 4 del Regolamento n.10/R/2022 sono esonerate dal pagamento della cauzione e che ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento n.10/R/2022 sono altresì esonerate dal versamento delle spese di istruttoria.

Di stabilire che il canone annuo è assimilabile a quello previsto per le concessioni di pertinenza idrauliche rilasciate agli enti locali di cui all'articolo 1 del d.lgs.267/2000 per interventi di ripristino, riqualificazione e recupero ambientale ai sensi dell'art.29 comma 3 del Regolamento n.10/R/2022, e pertanto equiparato al minimo ricognitorio ammontante a € 218,00.

Di dare atto che i canoni saranno introitati sul capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Di richiedere il rateo del canone per l'anno in corso e la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2022.

Di accordare la concessione fino al 31/12/2030, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinari;

di stabilire:

- a) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- b) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma dei disciplinari entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione delle concessioni;
- c) la durata delle concessioni in anni 5 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

Di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Concessionario, con la tacita accettazione della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.

Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto concessionario modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente concessione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Dott. For. Flavio Bakovic

Arch. Mariagrazia Mennea

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO/OC/7104 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n°

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'ecosistema fluviale del torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco, CUP B14G24000000002 nei comuni di Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: comune capofila Città di Rivalta di Torino, con sede in Via Balma, 5 - 10040 - Rivalta di Torino (TO), CF/P.IVA 01864440019.

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale TO/OC/7104 "Riqualificazione dell'ecosistema fluviale del torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco, CUP B14G24000000002.

Bando regionale per la selezione ed il finanziamento nell'anno 2024 dei progetti di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR n.20-7733 del 20 novembre 2023". Concessione di pertinenze idrauliche su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Sangone nei comuni di Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali

inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D., che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni cinque** e pertanto con scadenza al **31/12/2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto

ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno. Il canone è equiparato al minimo ricognitorio pari a € 218,00 (in lettere duecentodiciotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città di Rivalta di Torino, con sede in Via Balma, 5 - 10040 - Rivalta di Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, _____

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

.....

Il Dirigente

.....

Ing, Daniele Caffarengo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)